



## COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI Chieti

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 29 aprile 2016 n. 116

**.OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA PARIFICATA PARITARIA ISTITUTO SAN TOMMASO. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUSICAL "LA SPERANZA IN UNA VALIGIA". RICHIESTA PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA. ATTO DI INDIRIZZO.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **29** del mese di **aprile** alle ore **14:30** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, dr Vincenzo d'OTTAVIO;

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. DE IURE Domenico
2. Sig.ra LICENZIATO Francesca
3. Sig. MENICUCCI Luigi
4. Sig.ra SCHIAZZA Simonetta

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'istanza in data 14.3.2016 a firma della direttrice della Scuola Primaria Parificata Paritaria Istituto San Tommaso di Ortona, con sede in via delle Speranze n.4, assunta al protocollo generale dell'Ente al n.7116 del 14.3.2016, con la quale veniva richiesto il patrocinio e la compartecipazione economica alla realizzazione del progetto "La speranza in una valigia", Musical rappresentato dagli alunni della classe V programmato nella giornata del 6.6.2016 presso il Teatro Comunale F.P. Tosti;

RITENUTE le finalità dell'evento di indubbio valore culturale poiché inteso a sviluppare la sensibilità artistica e teatrale dei giovanissimi, non disgiunta dall'attenzione su temi di carattere sociale;

VISTO l'art.6/9° del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue *"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost."*;

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita *"in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione"*;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: *"di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività"*;

CONSIDERATO che l'iniziativa di che trattasi rientra nelle attività istituzionali dell'Ente locale, così come elencate all'art.2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione culturale e sociale;

RITENUTO di dovere adottare i provvedimenti necessari per concedere il richiesto patrocinio mettendo gratuitamente a disposizione della Scuola Primaria Parificata Paritaria Istituto San Tommaso di Ortona il Teatro Comunale F.P. Tosti nella giornata del 6 giugno 2016;

VISTA la delibera G.C. n.176 del 23.7.2015 "Servizi pubblici a domanda individuale trasporto scolastico. Determinazione delle tariffe e contribuzioni per l'anno 2015";

CONSTATATO che la presente deliberazione costituisce mero atto di indirizzo e, pertanto, non necessita di parere tecnico ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

A voti unanimi

### DELIBERA

Per quanto esposto nella premessa della presente deliberazione, costituente motivazione dell'atto ai sensi dell'art.3 della Legge n.241/1990:

- 1)- concedere alla Scuola Primaria Parificata Paritaria Istituto San Tommaso di Ortona, il patrocinio del Comune di Ortona per la realizzazione dello spettacolo di cui in narrativa;
- 2)- compartecipare alla realizzazione dello stesso mediante la concessione a titolo gratuito, in deroga alle tariffe stabilite con delibera G.C. n.176 del 23.7.2015 dell'uso del Teatro F.P. Tosti nella giornata del 6.6.2016 nonché con l'assegnazione della somma di €3.000,00 a titolo di contributo, che verrà erogata a rendicontazione con le modalità di cui al vigente regolamento comunale per la compartecipazione finanziaria

alle iniziative ed alle attività culturali, dando atto che tale somma verrà stanziata nei competenti capitoli del redigendo bilancio 2016;

3)- dare atto che:

a)- la concessione del patrocinio non comporta di per se benefici o agevolazioni a favore degli eventi per i quali viene concesso, ma la possibilità di utilizzare il logo del Comune di Ortona nelle locandine, nei manifesti o nelle altre eventuali forme di pubblicità dell'iniziativa organizzata;

b)- tale concessione non costituisce vincolo per l'Ente nel riconoscere la devoluzione di un contributo finanziario o di un qualsiasi altro beneficio economico;

c)- il Comune di Ortona si riserva, in ogni caso, la facoltà di ritirare il proprio patrocinio alla manifestazione qualora, a suo insindacabile giudizio, gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento della stessa possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione;

d)- resta in ogni caso in capo all'organizzatore dell'evento l'obbligo di richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per legge alla realizzazione dello stesso;

4)- Dare mandato al Dirigente Settore il Settore Servizi Sociali Culturali e del Tempo Libero per la adozione degli atti gestionali connessi del presente provvedimento.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE  
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to **F. LICENZIATO**

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – [www.comune.ortona.chieti.it](http://www.comune.ortona.chieti.it) – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 10 maggio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**

---

La suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 10 maggio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**